

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17765 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 06/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 18068-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

(omissis)

(omissis)

(omissis)

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1464/23/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 09/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Luca Solaini

R.G. 18068/17

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la contribuente non ha predisposto difese scritte, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Puglia, sezione di Lecce, relativa a una cartella di pagamento per Irpef e altro dove si è fatta questione della mancata motivazione nella cartella del calcolo degli interessi maturati.

L'ufficio deduce il vizio di violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché degli artt. 15, 20 e 25 del DPR n. 602/73, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, in riferimento al calcolo degli interessi sull'originaria sorte capitale, avevano ritenuto il difetto di motivazione della cartella, perché non sarebbe stato chiaro attraverso quali criteri, l'ufficio fosse giunto a determinare gli interessi richiesti, ritenendo, pertanto, nulla la cartella, che conteneva solo la cifra globale degli stessi, senza l'indicazione del procedimento di calcolo e delle aliquote prese a base delle singole annualità.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

Il motivo di censura è infondato.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, *"In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata, non rilevando che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, tanto più che alle cartelle di pagamento notificate dopo l'entrata in vigore della l. n. 212 del 2002 deve allegarsi la sentenza"* (Cass. ord. n. 15554/17, 24993/16, 4516/12, 8651/09, 10481/18).



Nel caso di specie, è la stessa Agenzia che alla p. 9 del ricorso evidenzia che non sarebbe necessaria nella cartella le modalità di calcolo degli interessi, sia perché è normativamente prevista, sia perché conoscibile, in quanto, determinata con provvedimento generale, ma ciò errando, in quanto, il contribuente deve essere messo in condizioni di verificare la correttezza di siffatto calcolo, senza essere obbligato ad attingere *aliunde* le nozioni giuridiche necessarie per ricostruire il metodo seguito dall'ufficio nei diversi periodi considerati.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte della società contribuente esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

Poiché l'ufficio ricorrente è un'amministrazione dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso il Roma, alla camera di consiglio del 23.5.2018

Il Presidente

Dott. Ettore Cirillo

